

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 94 DEL 19/06/2013

Copia della presente deliberazione nr. 94 del 19/06/2013 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm., e ai seguenti uffici:

- Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 1 (Bilancio) -

Dalla Residenza Municipale, li 26 giugno 2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.

Dalla Residenza Municipale, li 26 giugno 2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 19/06/2013

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 - SENTENZA N. 296/13 DEL 17.04.2013. RICORSO PER CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilatredecim, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 09:20 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	G
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Galvani è presente dalle ore 8,30.

Il Vice Sindaco Bondi entra alle ore 9,00.

Il Sindaco e l'Assessore Cibelli entrano alle ore 9,20.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,35.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 111 (proponente: Sindaco) predisposta in data 11/06/2013 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/06/2013 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 11/06/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 111

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 111 DEL 11/06/2013

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 - SENTENZA N. 296/13 DEL 17.04.2013. RICORSO PER CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 – SENTENZA N. 296/13 DEL 17.04.2013. RICORSO PER CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

PREMESSO che:

- con ricorso notificato in data 23.11.2005 il sig. OMISSIS, quale titolare della ditta individuale OMISSIS, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro il Comune di Cattolica, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, in principalità, accertata l'illegittimità della regola da parte del Comune di Cattolica dell'incarico di broker assicurativo di cui alla convenzione inter partes rep. n.17580 del 11.09.1995, riconfermato con delibera n.148 del 23.12.2003 della giunta comunale di Cattolica, con decorrenza dal 01.01.2005 e per la durata di anni 5, dichiarare per l'effetto risolto il contratto di broker assicurativo tra il ricorrente ed il medesimo Comune per fatto e colpa del secondo, e conseguentemente e comunque condannare il Comune stesso, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di Euro 150.000 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche in via di liquidazione equitativa, con la rivalutazione monetaria egli interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c., anche a seguito di consulenza*

tecnica d'ufficio; in estremo e denegato subordine, ritenuto comunque che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, ha violato il legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente negli atti compiuti dal Comune convenuto, in relazione al conferimento al medesimo Piva dell'incarico di broker, condannare per l'effetto del convenuto Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo al pagamento della somma di Euro 23.355, pari all'importo delle provvigioni percepite nell'anno 2004, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via di liquidazione equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”;

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 02.11.2005 ed iscritto al R.G. n. 686/2005;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2005 il Comune di Cattolica stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, se necessario, sostituti d'udienza;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: a) in via preliminare e nel rito, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro atteso che la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., per l'effetto rimettendo la stessa al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 427 c.p.c.; b) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata e comunque non provata, previa, per quanto occorrer possa, la declaratoria di nullità parziale del contratto (art. 7) per contrarietà a norma imperative di legge e/o la declaratoria di inefficacia, di nullità o l'annullamento di tutto il contratto per effetto della sopravvenuta Delibera G.M. n. 152 del 14.12.2004.”;*

- all'esito del procedimento giudiziario, il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro (nella persona del Giudice monocratico Dott. Lucio Ardigò), con sentenza n. 134/2010 depositata in data 16.04.2010, così decideva: *“pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da Piva Ivo con ricorso depositato in data 3/4/2006, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Comune di Cattolica: Rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente. Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta COMUNE DI CATTOLICA che si liquidano nella somma complessiva di euro 8.814,00 (di cui euro 7.100,00 per onorari e euro 1.714,00 per diritti) oltre rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. ”;*

- con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 09.03.2011 il sig. OMISSIS appellava innanzi alla Corte di Appello di Bologna la sentenza predetta;

- con Delibera G.C. n. 75 del 27.04.2012 il Comune stabiliva di resistere in giudizio, conferendo il relativo incarico all'Avv. Andrea Berti, coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica;

- il Comune si costituiva nel giudizio d'appello per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna Voglia, previa ogni declaratoria del caso, compresa, se del caso, la reiezione delle istanze istruttorie riproposte in appello: a) rigettare l'appello in quanto infondato e comunque non provato, per tutti i motivi esposti in narrativa; c) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio in favore del Comune di Cattolica.”*

VISTA la sentenza n. 296/2013 emessa dalla Corte di Appello di Bologna all'esito dell'udienza tenutasi in data 07.03.2013 e depositata il 17.04.2013, che ha così deciso: *“La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, - in riforma della sentenza n. 134/10 del Tribunale di Rimini, condanna il Comune di Cattolica a pagare al ricorrente attuale appellante la somma di € 93.431,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; - rigetta nel resto l'appello; - liquida le spese del primo grado in € 7.000,00, oltre accessori di legge e del secondo grado in €3.500,00, oltre accessori di legge, che pone a carico del Comune di Cattolica nella misura di due/terzi; compensa nel resto.”;*

Visto l'art. 8, comma 1, lett. d) della Convenzione per l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica stipulata in data 12.11.2012, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria delle decisioni in merito alla resistenza in giudizio, alla attivazione delle azioni giudiziarie ed alla estinzione delle liti (escluse le transazioni); limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 10;”;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 27/2013 del 10.06.2013 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico all'Avvocato coordinatore;

RITENUTO necessario ed opportuno impugnare la predetta sentenza della Corte d'Appello di Bologna mediante ricorso per Cassazione al fine di sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato coordinatore è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 ed è abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 296/2013 depositata in data 17.04.2013 mediante ricorso per Cassazione, al fine di sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 1 (Bilancio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....